ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4728 del 07/10/2020
Oggetto	DPR 59 2013 DITTA CLARA SPA - LOC. BOSCO MESOLA - NUOVA AUA PER MATRICE SCARICHI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4888 del 07/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 8317/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società “CLARA S.p.A.” con sede legale nel Comune di Copparo, via Volta n. 26/A ed impianto nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via dell'Artigianato snc - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di raccolta temporanea di rifiuti da inviare a recupero con annesso centro operativo

L A R E S P O N S A B I L E

- Vista la domanda in data 04.10.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Mesola ed assunta al P.G. di ARPAE il 10.03.2020 con il n. 38376, presentata al S.U.A.P. di Mesola pratica n. 159/2019 (registrata al P.G. del Comune n. 12607 del 04.10.2019) dalla Società “CLARA S.p.A.”, nella persona di Alessandri Raffaele in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Copparo, via Volta n. 26/A ed impianto nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via dell'Artigianato snc, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di centro di raccolta per stoccaggio temporaneo di rifiuti da inviare a recupero con annesso centro operativo dotato di spogliatoi ed uffici;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “CLARA S.p.A.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura. Inoltre si allega alla suddetta istanza una valutazione previsionale di impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti

 il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

 la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

 la L.R. n. 5/06;

 la L.R. 21/2012;

 la L. 447/95;

 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

 la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

 la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

 la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la dichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico, allegato alla suddetta istanza di AUA;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Mesola datata 09.07.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 99112 del 09.07.2020), con allegate integrazioni volontarie della Società "CLARA S.p.A." presentate al S.U.A.P. in data 03.07.2020, contenenti tra l'altro la comunicazione del nuovo Direttore generale della società (ing. Alfredo Amman in sostituzione dell'ing. Raffaele Alessandri) e del nuovo progettista e direttore dei lavori;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Mesola datata 20.07.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 103846 del 20.07.2020) con allegato il Parere del CADF S.p.A., espresso con nota prot. n. 12587 del 09.06.2020;
- Vista la nota datata 17.09.2020 del Settore Tecnico Urbanistico di Mesola (assunta al P.G. di ArpaE n. 134261 del 18.09.2020), con la quale si ritiene l'attività compatibile con la normativa in materia di acustica e si esprime Parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione A.U.A., inoltre si trasmette il Parere del CADF S.p.A. per lo scarico delle acque di prima pioggia e la valutazione di impatto acustico della Società "CLARA S.p.A.", nella quale si afferma che lo svolgimento dell'attività non sarà tale da indurre una variazione sul clima acustico presente;
- Visto che lo scarico delle acque di seconda pioggia, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF , non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivante dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito in pubblica fognatura, non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola alla Società "CLARA S.p.A.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Copparo, via Volta n. 26/A ed impianto nel Comune di Mesola, località Bosco della Mesola, via dell'Artigianato snc, codice fiscale e P.IVA 01004910384 per l'esercizio dell'attività di raccolta temporanea di rifiuti da inviare a recupero con annesso centro operativo.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	**Comune**

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato in pubblica fognatura di via dell'Artigianato a Bosco Mesola, costituito da acque di prima pioggia, domestiche e meteoriche è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Tlim, nel pozzetto di ispezione e campionamento, rappresentato nella planimetria di cui al precedente punto 1, posizionato prima dello scarico nella pubblica fognatura dopo l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.
3. L'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia deve corrispondere a quanto indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" – Schema.
4. Gli eventuali sversamenti raccolti dalle griglie installate nei box per la raccolta dei rifiuti quali oli, batterie, rifiuti chimici, vernici, tubi fluorescenti, toner, pile alcaline, farmaci ed i reflui del bagno chimico devono essere smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta.
5. Gli allacciamenti devono essere realizzati a quota superiore all'estradosso della fognatura pubblica.

6. E’ vietato lo scarico in siti diversi da quelli autorizzati.
7. E’ vietato immettere in fognatura pubblica materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
9. Il legale Rappresentante ha l’obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell’anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l’omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
10. La ditta deve dare immediata comunicazione alla società C.A.D.F. S.p.A. ed al Comune di Mesola dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’Ambiente.
11. Al personale dipendente della Società C.A.D.F. S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessari per l'accertamento delle condizioni di scarico.
12. L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Mesola, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica

del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Tecnico Urbanistico della Città di Mesola e alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Mesola.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.